



Dott. Salvatore Vignigni

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0033494 del 05-12-2019

Rosolini, 5 dicembre 2019

Al Comune di Rosolini
Via Roma, 2



Oggetto: controversia tributaria Comune di Rosolini c/Ag. Entrate di Catania – esisto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2011/012/SC/000001474/0/009.

Il Sottoscritto dott. Salvatore Vignigni, con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 05/06/2013 venne nominato difensore di codesto rispettabile Ente per difenderlo nel contenzioso tributario da attivare conto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro indicato in oggetto. Detto avviso era stato emesso a seguito della "omessa registrazione sent. Civ. rep 23/2011 T.A.R. CT Ciccarella Giorgio ed altri c/Comune di Rosolini" e chiedeva il pagamento di euro 3.000,00, pari ad una condanna di euro 100.000,00 (l'imposta di registro sulle sentenze si applica in misura pari al 3%).

A seguito della suddetta nomina, il Comune notificava a controparte il ricorso con allegata proposta di reclamo – mediazione. Rifiutata la proposta, il ricorso veniva tempestivamente depositato il 23/09/2013. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con delle controdeduzioni ed il Comune, giorno 25/03/2019, presentava delle memorie illustrative alle quali, fra l'altro, veniva allegata la perizia estimativa che fissava in euro 1.844,10 l'importo da corrispondere al Ciccarella Giorgio + altri, quindi un importo di gran lunga inferiore a quello ritenuto dall'Agenzia delle Entrate in euro 100.000 e che riduce la pretesa impositiva ad euro 200,00 (minimo di legge) rispetto alle pretese euro 3.000,00. La perizia estimativa è allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 13/12/2012, allegata anch'essa alle memorie. Giorno 9/4/2019 il ricorso veniva discusso ed il successivo giorno 14/05/2019 la sentenza veniva depositata in segreteria. Dalla lettura della medesima, tralasciando le contestazioni pregiudiziali non accolte dalla Commissione, contrariamente a quanto deciso da altre sezioni della medesima Commissione, nel merito il ricorso è stato rigettato ritenendo corretta la base imponibile di euro 100.000,00, fissata dall'Ufficio, seppur non riportata nell'atto impositivo e non esaminando la copiosa documentazione allegata (perizia di stima eseguita a seguito della sentenza del TAR e deliberazione conseguente assunta dal Comune) a dimostrazione che la base imponibile era pari ad euro 1.844,10.

Per quanto sopra brevemente riassunto, si allega copia della sentenza e si propone di presentare appello avverso la medesima (termine ultimo 14/12/19) perché non tiene conto delle irregolarità contenute nell'atto impugnato (mancano la base imponibile ed i criteri di calcolo) e perché errata nel merito dovendo tassare una sentenza del TAR che condanna il Comune al pagamento di euro 1.844,10 e non 100.000,00 euro.

Si resta in attesa delle vostre decisioni e si coglie l'occasione della presente per porgere cordiali saluti.